

**IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ EROGARE CORSI DI FORMAZIONE IN
MODALITÀ E-LEARNING AI PROPRI LAVORATORI.**

B&P NEWS

Sicurezza
sul lavoro

**COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE DOPO L'ENTRATA IN
VIGORE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016
(INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO N. 7/2018)**

PRIMA

Art. 37 D.Lgs. 81/2008



All. I
Accordo Stato
Regioni 21.12.2011



Possibilità per il Datore di Lavoro
(se in possesso dei requisiti di
qualificazione dei formatori) di
erogare **personalmente** la
formazione ai lavoratori (nei
settori ammessi) anche in
modalità e-learning

DOPO

Art. 37 D.Lgs. 81/2008



~~All. I
Accordo Stato - Regioni
21.12.2011~~

Abrogato e
sostituito da:
All. II - Accordo
Stato Regioni
7.7.2016



La formazione in
modalità e-learning può
essere svolta solo dai
soggetti abilitati
indicati nell'allegato II,
punto A, tra i quali non
rientra il Datore di
Lavoro

i corsi di formazione in favore dei lavoratori non possono essere più erogati dal Datore di Lavoro con
modalità e-learning
(si veda [Interpello n. 7/ 2018](#) della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul
lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

31 ottobre 2018

Luca Montemezzo

